

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2025, IN PRIMA CONVOCAZIONE, ED EVENTUALMENTE IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL 29 APRILE 2025, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 E DELL'ALLEGATO 3A SCHEMA 4 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99

---



**Bologna, 17 marzo 2025**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e s.m.i. (il "TUF"), degli artt. 73, 144-bis e dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti Consob").

Sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente relazione, redatta in conformità e seguendo la struttura dell'Allegato 3A schema n. 4 del Regolamento Emittenti Consob, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2025, depositata presso la sede della società e disponibile sul sito internet nella sezione Investor Relations [www.valsoia.com](http://www.valsoia.com) oltreché sul meccanismo di stoccaggio [www.1info.it](http://www.1info.it) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

\*\*\* \*\*

## 1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, "MAR"), realizzate mediante le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, ove applicabili.

Più in particolare, la richiesta trova fondamento nell'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione della Società la facoltà di acquistare e di disporre di azioni proprie, nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, della normativa, anche comunitaria, vigente e delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, per le seguenti finalità:

- (i) adempiere agli obblighi derivanti da piani di incentivazione e fidelizzazione adottati tempo per tempo dalla Società (Stock Option Plan) o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di società controllate o collegate. Il presente punto all'ordine del giorno della convocanda assemblea è infatti previsto anche a servizio del deliberando Piano di Stock Option 2025-2028 di cui al settimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea medesima;
- (ii) compiere operazioni di stabilizzazione e di sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; e
- (iii) disporre di un portafoglio titoli da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie connesse a progetti industriali e/o commerciali o comunque di interesse per la Società.

## 2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie Valsoia, di valore nominale di Euro 0,33 cadauna, per un numero massimo di azioni ordinarie pari a 200.000 (duecentomila).

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per acquistare un numero massimo di azioni ordinarie pari a 200.000 (duecentomila) nell'ambito delle finalità indicate al precedente paragrafo, nel rispetto del limite massimo di cui sopra e comunque nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, il tutto in conformità con quanto disposto dall'art. 2357 c.c..

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Valsoia ammonta a euro 3.561.360,66 ed è suddiviso in n. 10.792.002 azioni ordinarie di nominali Euro 0,33 cadauna.

L'autorizzazione richiesta include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione.

### **3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.**

In qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Valsoia, tenuto anche conto delle azioni ordinarie di Valsoia eventualmente possedute da società controllate (allo stato Valsoia non detiene alcuna azione propria, né in proprio né per il tramite di controllate), non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da Valsoia.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Si propone pertanto di autorizzare l'acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie pari a 200.000 (duecentomila), fino ad un importo massimo di Euro 2.500.000,00.

### **4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.**

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.

### **5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare.**

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni ordinarie proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il "Regolamento 1052") in attuazione della MAR, ove applicabili. Gli acquisti potranno essere effettuati a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta in acquisto indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento per più del 5 % (cinque per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

#### **6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le disposizioni saranno effettuate.**

Gli acquisti potranno essere effettuati una o più volte, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti, in conformità all'articolo 132 del TUF e secondo le seguenti modalità contemplate dall'articolo 144-bis, commi 1 e 1-bis, del Regolamento Emittenti Consob:

- (i) tramite acquisti sul mercato regolamentato, in ottemperanza alle modalità operative stabilite nei regolamenti della società di gestione (Borsa Italiana S.p.A.) che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita (articolo 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti Consob);
- (ii) con le modalità stabilite da prassi di mercato tempo per tempo ammesse dalla Consob, ai sensi dell'articolo 13 MAR;
- (iii) alle condizioni indicate dall'articolo 5 MAR e dalla relativa disciplina di attuazione.

Ove ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione, l'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità anche diverse da quelle sopra indicate, purché ciò sia consentito e/o compatibile con la disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta vigente, tenuto conto dell'esigenza di rispettare in ogni caso il principio di parità di trattamento degli azionisti.

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Valsoia negoziato sul mercato.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare la disposizione ai sensi dell'art.2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, anche in più tranches, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta,

- (i) per adempiere agli obblighi derivanti da piani di incentivazione e fidelizzazione adottati tempo per tempo dalla Società (Stock Option Plan) o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di società controllate o collegate. Il presente punto all'ordine del giorno della convocanda assemblea è infatti previsto anche a servizio del deliberando Piano di Stock Option 2025-2028 di cui al settimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea medesima;
- (ii) per compiere operazioni di stabilizzazione e di sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato medesimo; e

- (iii) per disporre di un portafoglio titoli da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie, connesse a progetti industriali e/o commerciali o comunque di interesse per la Società.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR (ove applicabili), e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

## 7. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale Sociale

L'acquisto di azioni proprie che si chiede di autorizzare non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

\*\*\* \*\*

Tutto quanto sopra considerato, Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di Valsoia S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

### **delibera**

- A. di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale, e quindi:
- 1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art.2357 c.c., anche in più tranches, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, l'acquisto di azioni ordinarie di Valsoia S.p.A., per massime 200.000 (duecentomila) azioni proprie e fino ad un importo massimo di Euro 2.500.000,00 ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta in acquisto indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto e che il corrispettivo unitario non potrà comunque discostarsi né in diminuzione né in aumento per più del 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;
  - 2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e/o all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, di individuare l'ammontare delle azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto entro il limite complessivo di n. 200.000 (duecentomila) azioni, nell'ambito delle finalità sopra indicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto di azioni con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e regolamento tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'art. 132 del TUF e le relative disposizioni di attuazione, tra cui l'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999 e s.m.i., nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse di Valsoia S.p.A., attribuendo loro ogni più ampio potere per

l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

- 3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e/o Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera (i) per adempiere agli obblighi derivanti da piani di incentivazione e fidelizzazione adottati tempo per tempo dalla Società (Stock Option Plan) o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di società controllate o collegate; (ii) per compiere operazioni a sostegno della stabilizzazione e liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; (iii) a servizio di eventuali operazioni straordinarie connesse a progetti industriali e/o commerciali o comunque di interesse per la Società, attribuendo ai medesimi, sempre in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo restando che gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo. Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR (ove applicabili), e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse di Valsoia S.p.A. L'autorizzazione di cui al presente punto (A) 3) è accordata senza limiti temporali;
- B. di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.”

\*\*\* \*\*

Bologna, 17 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Lorenzo Sassoli de Bianchi